



Comune di Serrara Fontana

Provincia di Napoli

STAZIONE DI CURA SOGGIORNO E TURISMO ESTIVA ED INVERNALE

I SETTORE – SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SUAP

Pec: suap.serrarafontana@asmepec.it

ORDINANZA N. 28 /2018

OGGETTO: Provvedimento di cessazione attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Bar-ristorante-pizzeria) all'insegna "Cava del Fresco".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista:

- la comunicazione di avvio del procedimento per la cessazione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Bar-ristorante-pizzeria) prot. 7000 del 21.08.2018, notificata il 24.08.2018 al sig. I. C., nato a Avellaneda (Argentina) il XX.XX.XXXX, in qualità di legale rapp.te della Soc. Iesca di Iacono Amelia s.n.c. con sede in Via Nazario Sauro n. 38;

Considerato:

- **che** tale procedimento veniva promosso, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., a seguito dei verbali n.ri 520/VE, 521/VE e 522/VE del Comando Polizia Locale del 13.08.2018 dai quali si evince che la soc. Iesca s.n.c. esercita l'attività di bar- Ristorante – Pizzeria all'insegna " Cava del Fresco" , sita in Serrara Fontana alla Località Cavascura, senza il certificato di agibilità rilasciato dal Comune, senza il prescritto titolo autorizzatorio e senza il prescritto titolo autorizzatorio in materia igienico sanitaria e che risulta in essere l'Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 82 del 01.12.2010, per i locali ove viene esercitata l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- **che** alla luce dei precitati verbali si evince la mancanza del titolo autorizzatorio e l'insussistenza di un indefettibile requisito (quale l'agibilità) per l'esercizio dell'attività di somministrazione (come prescritto ora dall'art. 64, c. 6 del D. Lgs.vo n.59/2010);
- **che** nel termine assegnato con l'avvio del procedimento il sig. I. C. nella qualità ha presentato a questo Servizio nota di riscontro con richiesta di sospensione del procedimento fino al momento del deposito di tutta la documentazione necessaria, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 7278 in data 03.09.2018;

Valutata la nota di riscontro, si rappresenta:

- **che** non è sufficiente ai fini dello svolgimento dell'attività il possesso dell'autorizzazione commerciale, in quanto il complesso immobiliare in cui viene esercitata l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non risulta conforme alla disciplina sia urbanistica – edilizia che paesaggistica di zona, essendo stato oggetto di interventi edilizi senza titolo, che hanno determinato la creazione di nuove superfici e di nuove volumetrie, in relazione alle quali il Comune ha emesso il conseguente provvedimento demolitorio (Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 82 del 01.12.2010) e non risulta mai essere stata

rilasciata autorizzazione sanitaria ne l'attività risulta registrata ai sensi dell'Regolamento CE n. 852/2004;

- **che** il certificato di agibilità è subordinato all'accertamento dei requisiti igienico sanitari e alla conformità urbanistica ed edilizia dell'opera, cosa che nella specie è oggettivamente insussistente;
- **che** l'autorizzazione commerciale (in possesso della parte) non può di certo ritenersi sostitutiva del certificato di agibilità, sia perché ontologicamente diversa, sia perché presuppone a sua volta (piuttosto che accertare) la conformità urbanistica ed edilizia dei locali a cui si riferisce;
- **che** in merito all'assunto della parte che *a seguito di provvedimenti amministrativi pregressi, afferenti a presunti abusi edilizi e per decisione dell'esponente il Bar Cava del Fresco è rimasto chiuso al pubblico* si precisa che la legge prescrive che se un esercizio effettua una chiusura ultrannuale, l'atto autorizzatorio decade;
- **che** l'assenza dell'agibilità, rappresenta una preminente ragione di interesse pubblico concreto ed attuale, certamente prevalente sulla posizione giuridica del titolare, il cui esercizio potrebbe creare pregiudizio ai beni tutelati dalla norma;
- **che** nel contemperamento degli opposti interessi, la circostanza della mancanza del titolo autorizzatorio e dell'agibilità dei locali, rende ancor più recessivo qualsiasi eventuale pregiudizio potesse derivare in capo alla posizione giuridica vantata dal privato;

Ritenuto che nel caso in esame,

si riscontrano i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 17 – ter comma 3, del TULPS R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

sia da adottarsi provvedimento di cessazione dell'attività per violazione all'art.3 comma 7 della Legge 287/91 così come modificato ed integrato dal D.Lgs.vo n. 59 del 26.03.2010, art. 64 c. 6;

Visto:

l'art.4,c.1, lett.a) della L. 287/91 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 59/2010, art. 64 c.8, lett.b);
la Legge 287/91 e s.m.i.;
il D. Lgs.vo 59/2010;
il Decreto Sindacale prot. n. 123 del 05.01.2018 di nomina del responsabile del servizio;

ORDINA

per le motivazioni suesposte, al sig. **L. C.**, nato a Avellaneda (Argentina) il XX.XX.XXXX, in qualità di legale rapp.te della Soc. Iesca di Iacono Amelia s.n.c. con sede in Via Nazario Sauro n. 38, la cessazione immediata dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Bar-ristorante-pizzeria) all'insegna "**Cava del Fresco**", nei locali posti alla località Cavascura, condotta abusivamente.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Si avverte:

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
 - Entro sessanta giorni dalla notifica al TAR Campania nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della Legge 6.12.1971 n° 1034;

- Entro centoventi giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti all'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

Si trasmette il presente provvedimento al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo on line e per la notifica all'interessato, al Responsabile del Servizio Tecnico, alla Polizia Municipale e al Comando Stazione Carabinieri – Barano d'Ischia per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Comunale, li 11 settembre 2018


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Poerio Iacono Cristina P.)
Cristina Poerio Iacono

RELATA DI NOTIFICA